DISCIPLINARE PER IL PRELIEVO SELETTIVO DEI CERVIDI NELL'ATC N. 5 FIRENZE SUD

Art. 1 Finalità

1. Il presente Disciplinare regolamenta l'accesso ai distretti/comprensori e le modalità tecniche per lo svolgimento del prelievo selettivo dei Cervidi (capriolo, daino, cervo), nell'ATC 5 Firenze Sud, nel rispetto delle normative nazionali, regionali e del Piano Faunistico Venatorio Regionale, allo scopo di raggiungere e mantenere sul territorio di propria competenza densità, per ciascuna specie, sostenibili, tenuto conto degli effettivi danneggiamenti alle coltivazioni agricole e ai boschi in attuazione della L.R. 3/94, del D.P.R.G. n. 36/R del 03/11/2022 e del Piano di gestione delle diverse specie predisposti dalla Regione Toscana.

2. La gestione faunistico venatoria dei Cervidi, interessa l'intero territorio gestito dall'ATC, compreso quello ricadente negli istituti faunistici da esso gestiti.

Art. 2 Vocazione del territorio

1. La gestione faunistico venatoria dei Cervidi interessa l'intero territorio dell'ATC, anche se soggetto a regime di protezione o di vincolo, persegue gli obiettivi indicati nel piano faunistico venatorio regionale ed è finalizzata al mantenimento delle densità sostenibili, anche interspecifiche, definite a livello locale, tenuto conto dei danneggiamenti effettivi e potenziali alle coltivazioni agricole e ai boschi, ai fini della riduzione dell'impatto sulla biodiversità e le attività antropiche.

2. La Regione individua nel Piano Faunistico Venatorio (PFV), sentiti gli ATC, le Aree Vocate e le Aree non Vocate rispetto alle singole specie.

3. Nelle Aree Vocate si attua la gestione conservativa delle specie, attraverso il conseguimento della densità obiettivo, tenendo conto delle specifiche agro-ambientali e selvicolturali di tali aree, al fine della salvaguardia delle colture agricole, del patrimonio forestale e della biodiversità.

4. Nelle Aree Non Vocate il prelievo venatorio ha come finalità la gestione, non conservativa, delle specie.

Art.3 Piano annuale di gestione e periodi di caccia

1. Ogni anno la Regione approva il Piano Annuale di Gestione dei Cervidi, sulla base delle proposte dell'ATC.

2. La Regione definisce, annualmente, con specifica Deliberazione i tempi per la caccia di selezione alle varie specie di Cervidi.

Art. 4 Unità di Gestione: Distretti / Comprensori

1. Il Comitato di gestione dell' ATC n.5 Firenze Sud, tenuto conto di quanto disposto dal Capo I "Regole generali per la gestione faunistico venatoria dei Cervidi", art. 65 "Organizzazione della gestione" comma 1 del D.P.R.G. n. 36/R del 03/11/2022, il quale definisce che la gestione degli Cervidi è realizzata per ciascun comprensorio (di cui all'articolo 6 bis della L.R. 3/1994) tramite unità di gestione UDG costituite dai distretti, dagli istituti faunistici e dalle aree protette, ripartisce il proprio territorio di competenza e le zone di rispetto venatorio in distretti di gestione (unità di gestione) dandone comunicazione alla Regione Toscana e ripartendoli in settori di prelievo numerati (artt. 68 e 69 della del D.P.R.G., n. 36/R del 03/11/2022) definite come entità areali di max 16 ha di superficie, all'interno dei quali è possibile svolgere la caccia di selezione, come da cartografia inserita nella Sezione Cartografia del sistema di autorizzazione delle uscite di caccia e sul sito dell' ATC 5 Firenze Sud.

2. I Distretti / Comprensori di gestione costituiscono la minima UDG venatoria, anche per le altre specie (Daino e Cervo).

3. I Distretti sono gestiti dagli ATC con la collaborazione dei cacciatori abilitati alla caccia di selezione alle diverse specie, iscritti al Registro Regionale e iscritti al distretto/comprensorio.

Art. 5 - Definizione di caccia in selezione

1. Per prelievo in "selezione" ai Cervidi si intende quello effettuato da un punto fisso, individuato all'interno di uno dei settori di prelievo numerati, in cui è suddiviso il distretto/comprensorio, nel rispetto dei divieti di caccia, derivanti dalla perimetrazione delle diverse tipologie di istituto e delle relative disposizioni in merito, nonché dei divieti previsti dalla normativa vigente in materia qualora presenti.
2. La caccia di selezione è l'attività venatoria basata su un prelievo programmato per classi di età e di sesso, attuata in forma individuale e svolta esclusivamente da altana/punto sparo, posto all'interno di un settore di prelievo numerato senza l'uso dei cani, fatta eccezione per il cane da traccia abilitato per il recupero dei capi feriti, mediante l'impiego delle armi consentite dalla normativa Regionale.
3. I Piani di prelievo per i Cervidi sono riferiti alla singola UDG. Le Unità di Gestione sono riportate su cartografia digitalizzata nell'archivio cartografico della Regione Toscana e dell'ATC e sono messe a disposizione dei cacciatori di selezione e della vigilanza.

Art. 6 –Esercizio della caccia di selezione ai Cervidi: aventi diritto

1. Sono ammessi alla caccia di selezione ai Cervidi, nei Distretti / Comprensori di gestione, i cacciatori iscritti all'ATC in possesso di abilitazione al prelievo selettivo ed iscritti nell'apposito albo regionale, che abbiano inoltrato domanda di iscrizione a uno o più Distretti/Comprensori di gestione dei Cervidi nei tempi fissati e che abbiano provveduto al pagamento del contributo annuale per l'esercizio della caccia ai Cervidi nei Distretti/Comprensori di iscrizione, fissato annualmente dall'ATC con proprio atto ed inseriti nel sistema di autorizzazione delle uscite di caccia.
2. Le iscrizioni ai distretti/ comprensori dei cervidi ricadenti nel territorio dell'ATC saranno aperte per ogni annata venatoria dal 01 Gennaio al 31 Gennaio.
3. L' ATC n. 5 Firenze Sud provvede ad organizzare l'iscrizione dei cacciatori aventi diritto, nel rispetto di quanto previsto dagli art. 68 e 69 del D.P.R.G. n. 36/R del 03/11/2022, utilizzando il sistema di autorizzazione dell'ATC.
4. Qualora alla data fissata con apposita delibera il pagamento del contributo annuale non fosse stato effettuato, l'iscrizione, al Distretto/i – Comprensorio/i, decade ed il soggetto inadempiente dovrà ripresentare nuova domanda di iscrizione, al Distretto/i – Comprensorio/i, nei termini e nelle modalità stabilite dall'ATC 5 Firenze Sud per le successive stagioni venatorie.
5. È consentita l'iscrizione a più Distretti/Comprensori.
6. L'ATC può eventualmente individuare, con apposito atto, il numero max di Distretti/Comprensori a cui il cacciatore può iscriversi.
7. I cacciatori iscritti ad un Distretto/Comprensorio possono venire strutturati in Gruppi di caccia, al fine di organizzare al meglio il prelievo sulle singole specie e l'accesso ai settori di prelievo numerati.

Art. 7 – Esercizio della caccia ai Cervidi: piano di prelievo, disposizioni, mezzi e modalità di effettuazione, controllo sui capi abbattuti

1. Il prelievo dei Cervidi in selezione è svolto nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alle modalità, ai mezzi ed alle disposizioni di sicurezza previste.
2. Il prelievo è eseguito nel rispetto di quanto disposto dal piano di gestione delle diverse specie.
3. A tutti i cacciatori iscritti all'ATC che abbiano acquisito il diritto di partecipare al prelievo (corretta iscrizione, partecipazione ai censimenti, pagamento del contributo annuale) l'ATC n.5 Firenze Sud fornisce quindi:
    a. scheda di autorizzazione annuale per l'esercizio della caccia ai Cervidi, schede biometriche, libretto di uscita /scheda uscite caccia di selezione e riepilogo capi abbattuti (documentazione da portare con sé durante l'esercizio della caccia debitamente compilata nei casi di seguito individuati) tramite stampa dal sistema Zerobyte;
    b. contrassegni assegnati dall' ATC FI 5 al cacciatore per la specie e registrati sulla piattaforma Zerobyte.
4. In caso di smarrimento, il cacciatore dovrà presentare denuncia agli organi competenti e trasmettere copia della stessa all'ATC n.5 Firenze Sud, al fine di consentire la rettifica dei dati a sistema.
5. La consegna dei contrassegni e le eventuali ulteriori riassegnazioni saranno effettuate esclusivamente al cacciatore titolare dietro esibizione di documento di identità o a persona da esso delegata utilizzando apposita modulistica scaricabile dal sito istituzionale dell'ATC, presso la sede dell'ATC FI 5.
6. L' ATC n. 5 Firenze Sud provvede ad organizzare la gestione e l'accesso dei cacciatori, aventi diritto, nel rispetto di quanto previsto dagli art. 68 e 69 del D.P.R.G. n. 36/R del 03/11/2022, utilizzando il sistema di autorizzazione dell'ATC che prevede anche forme di rilevazione del prelievo realizzato (contabilizzazione dei capi abbattuti per classi di sesso e di età). Non essendo prevista una cartografia puntuale dei punti tiro/appostamenti, il cacciatore, in fase di prenotazione dell'autorizzazione dell'uscita di caccia dovrà indicare il distretto di appartenenza in cui esercita il prelievo e il settore di prelievo numerato prescelto. Tutti i cambiamenti di settore di prelievo numerato effettuati, prevedono l'effettuazione di una nuova richiesta di autorizzazione, con le modalità di cui al presente articolo.
7. Tenuto conto della necessità di coordinare, ai fini della sicurezza, l'esercizio della caccia di selezione ai Cervidi con il prelievo selettivo a carico delle altre specie di Ungulati e l'esercizio dell' attività di controllo ai sensi dell' art. 37 della L.R. 3/94 da parte della Polizia Provinciale, il cacciatore che esercita la caccia di selezione è tenuto, prima dell'inizio dell'attività, a richiedere l'autorizzazione all'uscita di caccia tramite il sistema Zerobyte indicando il codice del settore di prelievo numerato dove svolgerà l'attività di caccia e l'orario d' inizio svolgimento dell'azione venatoria. Dall'orario indicato il cacciatore sarà considerato, ai fini dell'esercizio del controllo da parte degli organi di vigilanza, a tutti gli effetti in azione di caccia (è previsto un comporto massimo di 30 minuti sull'orario indicato). In caso di impossibilità a raggiungere il settore di prelievo numerato, nei tempi indicati, il cacciatore è tenuto ad annullare/chiudere la richiesta di autorizzazione effettuata e farne una nuova modificando l'orario di inizio caccia.
8. Il rilascio del N. di autorizzazione da parte del sistema Zerobyte equivale all'autorizzazione ad effettuare l'uscita di caccia, con concomitante presenza del cacciatore nel settore individuato e di avvio dell'inizio dell'azione venatoria a partire dall'orario indicato.

9. Al termine dell'azione di caccia e comunque entro al massimo 1 ora, dal termine dell'azione di caccia stessa, il cacciatore è tenuto a chiudere l'uscita tramite il sistema Zerobyte, comunicando gli eventuali abbattimenti effettuati e annotando il numero di contrassegno fornito dall' ATC apposto sul capo abbattuto e dichiarato al sistema di autorizzazione sulla scheda di riepilogo capi abbattuti.

10. Il cacciatore nel caso di utilizzo del risponditore telefonico, per il rilascio del n. di autorizzazione da parte del sistema Zerobyte, è tenuto a riportare nella parte apposita del libretto di uscita /scheda uscite caccia di selezione e riepilogo capi abbattuti consegnate dall'ATC:
    a. la data, il n. di settore di prelievo numerato e il codice di autorizzazione rilasciato dal sistema;
    b. gli eventuali abbattimenti effettuati annotando il numero di contrassegno, fornito dall' ATC in suo possesso.
11. Il cacciatore nel caso di utilizzo della App Infocaccia per il rilascio del n. di autorizzazione da parte del sistema Zerobyte è tenuto a registrare nel caso di abbattimento i capi prelevati (classe, sesso, fascetta, ecc…), inoltre il cacciatore deve tenere lo smartphone acceso ed a disposizione del personale di vigilanza.
12. Il cacciatore è tenuto alla compilazione della scheda biometrica per ogni capo abbattuto. Tale scheda potrà essere richiesta da parte del'ATC5 al singolo cacciatore.
13. Il prelievo di cui al comma 1 può essere eseguito esclusivamente da appostamento / punto di tiro e non alla cerca né con utilizzo di cani, salvo quelli utilizzati per il recupero dei capi feriti e a ciò abilitati, mediante i mezzi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio della caccia di selezione, con l'obbligo dell'uso esclusivo della canna rigata. Qualsiasi arma, utilizzata per il prelievo selettivo, deve essere munita di ottica di puntamento.
14. L'accesso all'appostamento/punto di tiro deve avvenire con arma scarica e in custodia. Gli appostamenti/punti di tiro sono scelti dal cacciatore all'interno del settore di prelievo numerato.
15. Ad ogni capo abbattuto prima della rimozione dal luogo di abbattimento deve essere apposto un contrassegno, individuato tra quelli assegnati dall' ATC FI 5 al cacciatore per la specie e registrati sulla piattaforma Zerobyte. Il numero del contrassegno utilizzato è segnalato in fase di chiusura dell'uscita di caccia anche tramite il sistema Zerobyte.
16. Il cacciatore per ciascun capo abbattuto deve fare due foto nitide e leggibili: una dell'animale per intero e una del dettaglio della testa con ben visibile il contrassegno apposto, in maniera inamovibile, dove si legga bene il numero della stessa.
17. Il cacciatore impossibilitato a fare le foto dovrà far visionare la testa e la mandibola al responsabile del Distretto/Comprensorio o suo delegato, che siglerà la relativa scheda di biometrica (scaricabile dal sistema Zerobyte) compilata in ogni sua parte per certificarne la presa visione.
18. Il cacciatore, una volta archiviato il materiale fotografico e la scheda biometrica, può disporre della testa dell'animale come meglio crede, avendo cura di conservare il materiale fotografico e cartaceo relativo all'abbattimento fino al 31 maggio di ogni anno. In tutto questo periodo l'ATC ed il responsabile di Distretto/Comprensorio ed il Personale di vigilanza possono richiedere di visionare la documentazione fotografica.
19. Nel caso di esemplari di cervidi da trofeo, consegnati ai Centri di Raccolta, siccome la carcassa deve essere sempre accompagnata dalla relativa fascetta, la stessa andrà chiusa ad una zampa posteriore, in questo caso deve essere fatta la fotografia alla zampa in cui è stata apposta la fascetta, oltre a quelle richieste al comma 18.

Art. 8 Settori di prelievo numerati/ punti di sparo: definizione e disposizioni

1. I Distretti sono divisi al loro interno in settori di prelievo numerati e univocamente autorizzabili dal selettore al cui interno può svolgere il prelievo a carico delle specie per cui è autorizzato e di cui ne sia prevista la caccia all'interno del Distretto/Comprensorio.
2. È consentito l'utilizzo di un settore di prelievo numerato da parte di massimo un cacciatore, previa autorizzazione rilasciata dal sistema Zerobyte.
3. Il responsabile del Distretto/Comprensori, con il parere favorevole della maggioranza dei presenti all'assemblea annuale, potrà proporre all'ATC, che si riserva di valutarlo, l'assegnazione dei settori di prelievo numerati in cui effettuare il prelievo a ciascun cacciatore iscritto.
4. Il numero minimo di settori di prelievo numerati da attribuire è di 4, adiacenti tra loro.
5. All'interno del settore di prelievo numerato possono essere predisposti anche punti di sparo permanenti, nel rispetto della normativa vigente.
6. Nel caso di suddivisione dei cacciatori iscritti al Distretto/Comprensorio in Gruppi di caccia, ai quali possono essere assegnati un numero variabile di cacciatori del Distretto, in funzione delle esigenze gestionali, a tutti i componenti del Gruppo di caccia viene assegnata la medesima serie di settori di prelievo numerati.
7. La composizione dei Gruppi di caccia non può essere variata nel corso della stagione venatoria, così come l'attribuzione dei settori di prelievo numerati, fatta salva la necessità di procedere all'intensificazione del prelievo in determinate aree, che pertanto sarà disposta dall'ATC previo accordo del Responsabile di Distretto/Comprensorio.
8. Nelle ZRV il prelievo venatorio dei Cervidi è organizzato secondo apposita delibera dell'ATC.

Art. 9 – Compiti e mansioni del responsabile del Distretto / Comprensorio

1. L'ATC individua, anche su proposta dei cacciatori iscritti al Distretto/Comprensorio, un Responsabile.
2. Al Responsabile spetta il compito di attuare la gestione faunistica e venatoria dei Cervidi, presenti nel Distretto/Comprensorio, nel rispetto delle disposizioni dell'ATC, del Calendario Venatorio, del presente Regolamento e del piano di prelievo annuale di ciascuna specie.
3. In particolare, al Responsabile del Distretto / Comprensorio spettano i seguenti i compiti:
    a. tenere i rapporti con l'ATC, rappresentare presso lo stesso le istanze dei cacciatori e divulgare ai cacciatori le direttive dell'ATC;
    b. presiedere le riunioni dei cacciatori assegnati al Distretto/Comprensorio disciplinandone lo svolgimento;
    c. organizzare auspicabilmente almeno due riunioni di Distretto/Comprensorio con tutti gli iscritti, di cui una entro il 28 febbraio per organizzare i censimenti, ed una entro il 15/04, in cui procedere all'assegnazione dei settori di prelievo numerati ai cacciatori iscritti, nonché alla eventuale organizzazione dei Gruppi di caccia ed elaborazione di proposta di assegnazione dei capi diversa da quella di cui all'art. 12. La validità delle riunioni e delle decisioni assunte è data dalla maggioranza dei presenti. Le decisioni assunte nell'ambito delle riunioni dovranno essere riportate in apposito verbale, da trasmettersi all'ATC entro 5 giorni, dalla data in cui si è tenuta la riunione. In caso di mancata definizione dell'assegnazione dei settori di prelievo numerati a ciascun cacciatore iscritto al Distretto/Comprensorio saranno assegnati tutti

i settori. Per il cervo ed il daino il Responsabile di Comprensorio può rinunciare ad effettuare le riunioni di comprensorio, fornendo ai cacciatori iscritti le indicazioni gestionali via WhatsApp o chiedendo la collaborazione dei Responsabili dei Distretti, in particolare nel caso di attribuzione di tutti i settori di prelievo, ai cacciatori iscritti al Comprensorio;

d. tenere il registro delle partecipazioni ai censimenti da trasmettere all'ATC entro 5 giorni dalla data in cui si è tenuta la riunione di assegnazione dei settori di prelievo;
e. collaborare con l'ATC per la corretta esecuzione degli interventi di intensificazione del prelievo, per la prevenzione dei danni alle colture agricole;
f. offrire il proprio contributo, qualora richiesto dalla Regione o dall'ATC, per l'organizzazione di iniziative faunistiche e/o venatorie relative ai Cervidi (ad es. catture, mostre di trofei, raccolta di dati biometrici);
g. organizzare i cacciatori iscritti, al Distretto/Comprensorio, per l'attuazione delle azioni inerenti il controllo dei capi abbattuti.

4. Il Responsabile del Distretto/Comprensorio non potrà chiedere nessun contributo economico ai cacciatori iscritti, ad eccezione di eventuali rimborsi per le spese sostenute relative alle attività ad esso delegate, che dovranno comunque essere riportate nel verbale di riunione del Distretto/Comprensorio.
5. Il Comitato di Gestione dell'ATC può revocare, con provvedimento motivato, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, l'incarico al Responsabile del Distretto/Comprensorio, qualora vengano ravvisati comportamenti difformi alle disposizioni del presente Disciplinare o in contrasto con le disposizioni e gli obiettivi dell'ATC. In questo caso l'ATC, fino a nuova nomina di un responsabile di Distretto / Comprensorio, esercita il potere sostitutivo riguardo l'assegnazione dei settori di prelievo numerati.
6. L'ATC coinvolge i Responsabili dei Distretti/Comprensori nella gestione faunistica e venatoria dei Cervidi, in particolare per l'organizzazione dei censimenti e la realizzazione dei piani di prelievo.
7. Il Responsabile del Distretto ha anche il compito di interfacciarsi con gli agricoltori ed i proprietari dei fondi, ricadenti nel Distretto, al fine di stabilire un corretto rapporto di collaborazione per la gestione faunistico venatoria e del territorio.
8. Per quanto riguarda le decisioni in merito alla Gestione dei Comprensori, per Daino e Cervo, il Responsabile può coinvolgere i responsabili dei Distretti del Capriolo afferenti al Comprensorio.

Art. 10 - Disciplina dei censimenti

1. Ogni anno l'ATC comunica ai Responsabili di Distretto/Comprensorio, entro il 15/02, il periodo ed il numero di giornate previste per l'effettuazione dei monitoraggi delle diverse specie e le tecniche e modalità di effettuazione degli stessi, secondo quanto definito dalla Regione nelle proprie Linee Guida.
2. Il Responsabile del Distretto/Comprensorio provvede ad organizzare i censimenti, coordinando tutti gli iscritti al Distretto/Comprensorio per il corretto svolgimento dei monitoraggi.
3. In caso di assenza del personale tecnico dell'ATC, il Responsabile del Distretto/Comprensorio risulta, a tutti gli effetti, il responsabile delle operazioni di monitoraggio.
4. Le date, le località e le modalità di censimento di ciascuna giornata di censimento sono comunicate, dal Responsabile del Distretto/Comprensorio, all'ATC entro il 5 marzo, per la pubblicazione sul sito dell'ATC stesso.

5. L'accertamento della presenza dei cacciatori alle operazioni di censimento è certificato dal Responsabile del Distretto/Comprensorio, mediante l'apposizione, all'inizio e al termine di ciascuna sessione di censimento, della firma su apposito elenco. La effettiva presenza può comunque essere verificata in ogni momento delle operazioni di censimento.
6. Il registro delle partecipazioni ai censimenti è tenuto dal Responsabile del Distretto/Comprensorio, cui spetta altresì il dovere di segnalare all'ATC i cacciatori inadempienti, rispetto a quanto previsto del presente Disciplinare.
7. L'ATC può disporre anche di sistemi telematici sulla piattaforma Zerobyte per acquisire le presenze dei selettori ai censimenti ed i risultati dei monitoraggi stessi.
8. Ogni cacciatore è tenuto, salvo diversa indicazione del Responsabile del Distretto/Comprensorio, a partecipare ai censimenti previsti nel proprio Distretto/Comprensorio principale.
9. Nel caso di impossibilità a partecipare ad uno o più censimenti del proprio Distretto/Comprensorio, al cacciatore è consentito partecipare a censimenti in altri Distretti, compresi nell'ATC 5 Firenze Sud, purché effettuati con le medesime modalità. In questo caso il cacciatore è tuttavia tenuto ad informare sia il Responsabile del Distretto/Comprensorio di appartenenza che il Responsabile del Distretto/Comprensorio nel quale intenda ottemperare all'obbligo del censimento. Quest'ultimo provvede a rilasciare al cacciatore una dichiarazione attestante la sua effettiva partecipazione al censimento. Tale dichiarazione deve essere trasmessa, a cura del cacciatore interessato, al Responsabile del Distretto/Comprensorio di appartenenza, entro 2 giorni dall'effettuazione, pena l'annullamento della giornata di censimento effettuata.
10. È consentita l'assenza ad una sola giornata di censimento nel Distretto/Comprensorio principale nel caso in cui ne siano previste più di una; tuttavia l'assente è tenuto a giustificare la propria assenza al responsabile del Distretto/Comprensorio e a recuperare nell'anno in corso l'assenza presso altro Distretto/Comprensorio dell'ATC, salvo gravi impedimenti.
11. Il Responsabile del Distretto/Comprensorio è tenuto a far pervenire, all'ATC competente, i risultati dei censimenti entro il termine ultimo indicato dall'ATC, per la predisposizione dei piani di prelievo entro la scadenza indicata dalla Regione.
12. L' ATC può disporre controlli per verificare il corretto svolgimento dei censimenti.
13. La preventiva valutazione circa la possibilità di svolgimento di un censimento con una delle modalità indicate nelle Linee Guida della Regione Toscana, così come la successiva valutazione circa la validità del censimento medesimo, è compito del personale Tecnico dell'ATC.
14. Il personale Tecnico dell'ATC può, in presenza di gravi irregolarità, invalidare l'intero censimento. In tal caso, le suddette operazioni devono essere ripetute.
15. Il cacciatore che partecipa parzialmente ai censimenti e che non provvede a recuperare la/le assenza/e può avere comunque accesso al prelievo venatorio però pagando il relativo contributo maggiorato così come previsto all'art. 17.
16. Nel caso di completa assenza ai censimenti previsti il cacciatore può avere comunque accesso al prelievo venatorio però pagando il relativo contributo maggiorato così come previsto all'art. 17.

17. Il controllo delle presenze ai censimenti, di ciascun cacciatore iscritto, è compito del Responsabile di Distretto/Comprensorio principale, che trasmette l'elenco dei partecipanti all'ATC.
18. L'arrivo in ritardo ai censimenti o il loro abbandono anticipato deve essere concordato con il Responsabile del Distretto/Comprensorio, che può accettare o meno le motivazioni della richiesta.
19. I tecnici degli ATC presenti ai censimenti e i Responsabili dei Distretti/Comprensori sono tenuti a segnalare all'ATC a mezzo rapporto scritto, i comportamenti indisciplinati rilevati a carico dei partecipanti e quant'altro ritengano utile segnalare.

Art. 11 - Disciplina della prestazione d'opera

1. L'ATC può prevedere la possibilità di richiedere ai cacciatori iscritti al Distretto/Comprensorio prestazioni d'opera disciplinandone le modalità di effettuazione con proprio atto.

Art. 12 Assegnazione capi in prelievo nei Distretti / Comprensori

1. Il prelievo nei Distretti/Comprensori è eseguito nel rispetto di quanto disposto dal piano di gestione delle diverse specie per l'anno in corso.
2. Ai sensi dell'art. 68 comma 3 del D.P.R.G. n. 36/R del 03/11/2022 l'ATC fornisce, per la stagione in corso ai cacciatori iscritti ai Distretti/Comprensori, in prima assegnazione n. 5 contrassegni per il capriolo (n.1 per maschio adulto n.1 per maschio subadulto e n.3 per le altre classi di sesso e di età), salvo diversa attribuzione per quanto riguarda le classi di sesso e di età, approvata in sede di assemblea di Distretto/Comprensorio e proposta all'ATC dal responsabile di Distretto/Comprensorio e in prima assegnazione n. 2 contrassegni per il daino (n.1 per palancone e balestrone e n.1 per le altre classi di sesso e di età) e n. 2 per il cervo (n. 1 per adulto e subadulto e n. 1 per le altre classi di sesso e di età) utilizzabili in tutti Distretti/Comprensori di iscrizione registrandoli sulla piattaforma Zerobyte.
3. Le successive eventuali riassegnazioni potranno interessare per il capriolo solo femmine e piccoli (fino ad un massimo di n.2 contrassegni alla volta) , nel caso in cui il cacciatore nella stagione venatoria proceda all'abbattimento di Maschio Adulto, Maschio Subadulto ed almeno una Femmina ed un Piccolo potrà essere riassegnato un ulteriore Maschio Adulto; per Cervo e Daino solo maschi giovani, femmine e piccoli (fino ad un massimo di n.1 contrassegno alla volta). L'ATC per l'attuazione di un corretto piano di prelievo, si riserva di modificare l'assegnazione dei capi. I contrassegni riassegnati, dovranno di norma essere utilizzati per l'esercizio della caccia in settori contenenti colture agricole passibile di danneggiamento, individuati dall'ATC sentito anche il responsabile del Distretto/Comprensorio.
4. Ciascun contrassegno è attribuito ad una classe di sesso e di età della specie in prelievo.
5. Di norma la consegna dei contrassegni e le eventuali ulteriori riassegnazioni saranno effettuate esclusivamente al cacciatore titolare o a persona da esso delegata utilizzando apposita modulistica scaricabile dal sito istituzionale dell'ATC, presso la sede dell'ATC FI 5. Della situazione contrassegni di ciascun cacciatore iscritto al Distretto, l'ATC ne darà periodica comunicazione al responsabile del Distretto/Comprensorio salvo diversa disposizione individuata con proprio atto.
6. L'ATC, con proprio atto, si riserva la possibilità di cedere capi in prelievo nel rispetto della normativa vigente.

Art. 13 – Periodo, giornate ed orario di prelievo

1. Il prelievo dei Cervidi è attuabile nei periodi fissati e negli orari specificatamente fissati dal calendario venatorio e dal piano di gestione delle diverse specie per l'anno in corso. Fanno eccezione le zone di rispetto venatorio, nelle quali il prelievo è regolamentato secondo apposite disposizioni dell'ATC n. 5 Firenze Sud.
2. Le giornate di caccia di selezione non si cumulano con quelle effettuate per altre tipologie di caccia, dalla 3° domenica di settembre al 31 gennaio si devono annotare le giornate e il prelievo anche sul tesserino regionale.
3. La caccia di selezione ai Cervidi si può esercitare da 1 ora prima dell'alba ad 1 ora dopo il tramonto ed anche in presenza di terreno coperto da neve.

Art.14 – Precauzioni per la caccia di selezione

1. Tutti gli interventi di prelievo, di cui al presente regolamento, debbono essere eseguiti da cacciatori che indossino indumenti ad alta visibilità.

Art.15 – Mancato funzionamento del sistema di prenotazione

1. In caso di mancato funzionamento del sistema di autorizzazione dell'ATC, a causa di difficoltà non imputabili al singolo cacciatore, questo provvede alla compilazione in ogni sua parte della Scheda di Uscita e di riepilogo dei capi abbattuti, che diventa atto autorizzativo dell'azione di caccia, in sostituzione della autorizzazione rilasciata dal sistema Zerobyte. L'annotazione dei dati richiesti dal sistema dovrà essere effettuata non appena il servizio sarà nuovamente operativo, dandone tempestiva comunicazione all'ATC.

   Qualora l'anomalia si verifichi nella fase di chiusura dell'uscita venatoria, impedendo la comunicazione dei contrassegni apposti ai capi abbattuti tramite il sistema Zerobyte (sia via APP che tramite risponditore telefonico), il cacciatore che ha apposto il contrassegno è tenuto a trasmettere una comunicazione via e-mail all'ATC entro la giornata successiva all'azione di caccia.

   La comunicazione dovrà contenere, per ciascun capo abbattuto la classe di appartenenza, il sesso, il numero del contrassegno apposto e le fotografie dei capi, come previsto dal presente Disciplinare.

Art.16 – Mezzi per la caccia di selezione

1. Per l'esercizio della caccia di selezione sono utilizzabili le armi consentite dalla normativa vigente.

Art.17 – Termini di pagamento della quota di contributo per l'esercizio della caccia ai Cervidi

1. Per l'esercizio della caccia ai Cervidi l'ATC fissa con propri atti, l'importo del contributo che si differenzia ānche in base alla partecipazione del selettore ai censimenti e i termini per il pagamento di un contributo annuale, da parte dei cacciatori iscritti secondo gli importi deliberati dall' ATC. L'attestazione di pagamento è da conservare allegata all'autorizzazione rilasciata, quale conferma dell'avvenuta iscrizione.
2. Qualora alla data fissata con apposita deliberazione dall'ATC, il pagamento del contributo annuale non fosse stato effettuato, l'iscrizione al Distretto/i decade ed il soggetto inadempiente dovrà ripresentare domanda di iscrizione al Distretto/i, nei termini e nelle modalità stabilite dall'ATC 5 Firenze Sud.

Art.18 – Sanzioni

1. Ciascun cacciatore ha l'obbligo di aggiornarsi circa le disposizioni dell'ATC, riportate sul sito ufficiale dello stesso.
2. Ferma ed impregiudicata ogni altra sanzione, prevista dalle normative vigenti per le infrazioni a Leggi, Regolamenti e

disposizioni Nazionali e Regionali, per quanto concerne il presente regolamento si applicano le successive sanzioni accessorie e non pecuniarie.

3. Sospensione dalla caccia di selezione per 1 anno solare per le seguenti infrazioni:
    a. abbattimento di capo senza autorizzazione;
    b. abbattimento di capo al di fuori del periodo previsto per la specie o per la classe di sesso o di età;
    c. caccia in Distretti / Comprensori diversi da quelli in cui si è iscritti;
    d. chiusura con dolo dell'uscita di caccia con omissione di dati richiesti o comunicazione di dati non veritieri in presenza di capi abbattuti;
    e. mancata apposizione del contrassegno numerato al capo abbattuto;
    f. abbattimento con errore di specie;
    g. esercizio dell'attività venatoria senza aver richiesto l'autorizzazione tramite il sistema Zerobyte.
4. Sospensione dalla caccia di selezione per 4 mesi per le seguenti infrazioni, da scontarsi all'interno del calendario venatorio relativo alla specie per le seguenti infrazioni:
    a. abbattimento di capo in settore diverso da quella autorizzato;
    b. falsa dichiarazione di abbattimento di capo;
    c. simulazione di uscita di caccia;
    d. mantenimento di arma carica, anche se in custodia, al di fuori del settore di prelievo numerato autorizzato;
    e. caccia in settore di prelievo numerato diverso da quello autorizzato;
    f. mancata consegna del materiale per il controllo dei capi (foto e schede), consegna di materiale non idoneo al controllo o mancata conservazione dei dati annualmente richiesti (foto e schede);
    g. abbattimento con dichiarazione errata di sesso e classe di età;
    h. mancata messa a disposizione del personale di vigilanza di smartphone attivo nel caso di suo utilizzo o smartphone scarico tale da non permettere il controllo;
    i. mancata messa a disposizione del personale di vigilanza del libretto di uscita / scheda di prelievo nel caso di suo utilizzo;
    j. mancata messa a disposizione del personale di vigilanza dell'autorizzazione della scheda di autorizzazione annuale per l'esercizio della caccia ai Cervidi.
5. Comportano su relazione circostanziata del Responsabile di Distretto o del Tecnico dell'ATC o della Polizia Provinciale, la sospensione dagli abbattimenti per un periodo di una stagione venatoria:
    a. dichiarazione falsa di capi osservati durante le operazioni di censimento;
    b. abbandono, non autorizzato dal responsabile del Distretto delle operazioni di censimento;
    c. atto di grave indisciplina durante i censimenti.
6. In caso di sospensione dell'esercizio della caccia di selezione in altro ATC, previa comunicazione effettuata dal Comitato di gestione dello stesso, verrà applicata la medesima sanzione anche per l'ATC 5 Firenze Sud.
7. L'ATC per qualsiasi altra infrazione non prevista dalla presente deliberazione, in base alla gravità, può disporre sanzioni da un minimo di 1 mese fino ad un massimo di 1 anno da scontarsi nell'ambito dei periodi di prelievo individuati dal calendario venatorio.

Art. 19 - Conferimento capi al Centro di Raccolta ed ai Centri di Lavorazione Carni Selvaggina

1. Nel caso in cui il cacciatore di selezione voglia usufruire di un Centro di Raccolta (CRS) dell'ATC, è tenuto ad osservare le disposizioni particolari impartite dall'ATC e dai gestori dei Centri di Raccolta e Centri Lavorazione Carni Selvaggina (CLS).

Disciplinare approvato con Delibera dell'ATC n.5 Firenze Sud n. 16/2024.

Disciplinare modificato con Delibera dell'ATC n.5 Firenze Sud n. 144 del 18/12/2024.

Disciplinare modificato con Delibera dell'ATC n.5 Firenze Sud n. 53 del 12/03/2025.

Disciplinare modificato con Delibera dell'ATC n.5 Firenze Sud n. 37 del 25/02/2026.